

# Allevamenti, fissati i parametri

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**er il biennio 2007/2008 confermati il numero dei capi, il valore medio del reddito agrario di ciascun capo allevato e il coefficiente moltiplicatore necessari alla determinazione del reddito eccedente delle imprese di allevamento come già indicati per il biennio precedente.

Con un decreto del ministero dell'economia, di concerto con quello delle politiche agricole, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stati fissati i valori necessari alle imprese di allevamento per la determinazione del reddito agrario, di cui al comma 3, dell'art. 32, dpr 917/1986 e del reddito eccedente, di cui al comma 5, dell'art. 56 del medesimo Testo unico. Il decreto, disponibile su [www.finanze.it](http://www.finanze.it), necessario per l'individuazione dei parametri richiesti dai citati articoli 32 e 56 del Tuir, conferma che i parametri applicabili nel biennio 2007/2008, sono quelli già definiti dal precedente decreto del 20 aprile 2006, con particolare riferimento alle tabelle n. 1, 2 e 3, allegato al medesimo provvedimento.

Preliminarmente è utile evidenziare che il numero di animali allevabili con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno rientra nel reddito

agrario e che, pertanto, non si genera mai un reddito aggiuntivo, ma si rende necessario stabilire quanti animali della stessa specie o delle specie allevate possono rispettare detti limiti.

Ecco il motivo della necessaria emanazione dei decreti biennali che dividono i terreni in sei fasce, attribuendo per ognuna una tariffa media di reddito agrario, al fine di determinare il numero dei capi che rientra nella potenzialità del terreno, procedendo a determinare il reddito «normalizzato» e il numero dei capi «normalizzati».

Si ricorda, infatti, che il decreto è utile per le imprese che esercitano le attività di allevamento di animali oltre il limite indicato alla lett. b), comma 2, dell'art. 32 del Tuir, al fine di determinare il reddito d'impresa dei capi eccedenti rispetto alle unità foraggiere del terreno, attraverso l'attribuzione a ogni capo in più di un reddito pari al valore medio del reddito agrario, riferito a ciascun capo allevato entro i limiti e moltiplicato per un coefficiente che rappresenti l'incidenza dei costi.

È utile ricordare, infine, che ai sensi dell'art. 18-bis, del dpr 600/1973, in presenza di allevamento eccedente, è obbligatoria la tenuta dell'apposito registro.